Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0312(COD)

3.3.2026

EMENDAMENTI
3 - 58

Progetto di relazione
Markus Ferber, Carla Tavares
(PE784.226v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013 per quanto riguarda la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

Proposta di regolamento
(COM(2025)0593 – C10-0232/2025 – 2025/0312(COD))

Emendamento 3
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il regolamento (UE) 2024/1263 impone che i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine prevedano investimenti e riforme che contribuiscano alle priorità comuni dell'Unione. Conformemente all'articolo 13, lettera c), dello stesso regolamento, tali priorità comuni comprendono una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119, nonché la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, la sicurezza energetica e, se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa.

Or. en

Emendamento 4
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il regolamento (UE) 2024/1263 richiede che i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine affrontino le priorità comuni dell'Unione. Conformemente all'articolo 13, lettera c), dello stesso regolamento, tali priorità comuni comprendono una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119, nonché la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, la sicurezza energetica e, se necessario, lo sviluppo di

capacità di difesa.

Or. en

Emendamento 5
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più Stati membri o da paesi terzi, dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ("MESF")***, dal meccanismo europeo di stabilità ("MES")*** o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale il Fondo monetario internazionale ("FMI"), che richiede l'adozione di nuove misure politiche, dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013, anche se tale assistenza finanziaria non è ancora stata erogata. Una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate ("ECCL") del MES richiede tali nuove misure politiche e pertanto uno Stato membro che beneficia di tale assistenza finanziaria a titolo precauzionale dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata. ***Per quanto riguarda i nuovi strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se siano adottate tali nuove misure politiche e pertanto se l'ottenimento di tale*** assistenza finanziaria ***da parte di uno Stato membro giustifichi l'applicazione della sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013***.	(8) Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più Stati membri o da paesi terzi, dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ("MESF") o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale il Fondo monetario internazionale ("FMI"), che richiede l'adozione di nuove misure politiche, dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013, anche se tale assistenza finanziaria non è ancora stata erogata. Una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate ("ECCL") del MES richiede tali nuove misure politiche e pertanto uno Stato membro che beneficia di tale assistenza finanziaria a titolo precauzionale dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata. ***Nessuna disposizione del presente regolamento pregiudica il diritto di uno Stato membro di decidere liberamente a/da quali Stati membri, paesi terzi o istituzioni internazionali richiedere o ricevere*** assistenza finanziaria. *(Questo emendamento che sopprime il riferimento al meccanismo europeo di stabilità o "MES" si applica all'intero testo. La sua approvazione implica*

adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 6
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Alla luce di tali conclusioni, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per chiarire l'obiettivo e l'ambito della sorveglianza post-programma, al fine di aumentarne la coerenza con il quadro europeo di governance economica ed evitare una duplicazione degli obblighi di comunicazione. Nello specifico, la sorveglianza post-programma dovrebbe concentrarsi sul monitoraggio e sulla valutazione della capacità di rimborso dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'assistenza finanziaria ricevuta, tenendo conto delle condizioni economiche, di bilancio e finanziarie di tale Stato membro. Tale sorveglianza dovrebbe riguardare anche l'attuazione di determinate riforme, nella misura in cui non siano già soggette a monitoraggio nell'ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Infine la sorveglianza post-programma dovrebbe individuare la necessità di misure correttive per attenuare i rischi per il rimborso dell'assistenza finanziaria ricevuta.	(11) Alla luce di tali conclusioni, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per chiarire l'obiettivo e l'ambito della sorveglianza post-programma, al fine di aumentarne la coerenza con il quadro europeo di governance economica ed evitare una duplicazione degli obblighi di comunicazione. Nello specifico, la sorveglianza post-programma dovrebbe concentrarsi sul monitoraggio e sulla valutazione della capacità di rimborso dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'assistenza finanziaria ricevuta, tenendo conto delle condizioni economiche, di bilancio e finanziarie di tale Stato membro. Tale sorveglianza dovrebbe riguardare anche l'attuazione di determinate riforme, nella misura in cui non siano già soggette a monitoraggio nell'ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Infine la sorveglianza post-programma dovrebbe individuare la necessità di misure correttive per attenuare i rischi per il rimborso dell'assistenza finanziaria ricevuta. ***L'attuazione della sorveglianza post-programma dovrebbe lasciare impregiudicato il potere di qualsiasi altro prestatore, tra cui il MES, il FESF e altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti, di svolgere compiti nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici.***

Or. en

Emendamento 7
Pasquale Tridico, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) In sede di elaborazione e attuazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico è essenziale rispettare e sostenere i sistemi nazionali di determinazione dei salari e il ruolo delle parti sociali, comprese le strutture di contrattazione collettiva ai livelli appropriati. La direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea riconosce che un'adeguata tutela del salario minimo, garantita mediante contratti collettivi o salari minimi legali, nonché una forte contrattazione collettiva sono fondamentali per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 8
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (UE) n. 472/2013 è così modificato:	Il regolamento (UE) n. 472/2013 è così modificato:
	in tutto il regolamento i riferimenti al "meccanismo europeo di stabilità (MES)", "il MES" e "MES" sono

soppressi e sono apportate le necessarie modifiche grammaticali.

Or. en

Emendamento 9
Enikő Győri, Jaroslav Knot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 1, paragrafo 1***, la lettera b)*** è ***sostituita dalla*** seguente:	(1) all'articolo 1, ***il*** paragrafo 1 è ***sostituito dal*** seguente:
	"Il presente regolamento fissa le disposizioni volte a disciplinare e semplificare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel caso in cui tali Stati membri:";

Or. en

Emendamento 10
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro, conformemente ai trattati, di determinare liberamente le fonti alle quali può richiedere o dalle quali può ricevere assistenza finanziaria, compresi gli altri

Stati membri, i paesi terzi o le istituzioni internazionali.";

Or. en

Emendamento 11
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MESF, del MES o di un'altra istituzione finanziaria pertinente, quale l'FMI, che richiede l'adozione di nuove misure politiche, la Commissione sottopone a sorveglianza rafforzata detto Stato membro.	Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MESF, del MES o di un'altra istituzione finanziaria pertinente, quale l'FMI, che richiede l'adozione di nuove misure politiche, la Commissione sottopone a sorveglianza rafforzata detto Stato membro. ***Quando adotta una decisione a norma del paragrafo 1 e del presente paragrafo, la Commissione chiede il parere del Consiglio. La Commissione tiene debitamente conto del parere espresso dal Consiglio e fornisce adeguate motivazioni qualora decida di discostarsi da tale parere.***

Or. en

Emendamento 12
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***i paragrafi 4 e*** 5 ***sono soppressi***;	(b) ***il paragrafo*** 5 ***è soppresso***;

Or. en

Emendamento 13
Pasquale Tridico, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;	(b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, ***compresi i rischi legati al clima,*** secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;

Or. en

Emendamento 14
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di	(b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di

vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;	vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, ***compresi i rischi legati al clima,*** secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;

Or. en

Emendamento 15
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "***Di norma*** ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure.";	"Ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure.";

Or. en

Emendamento 16
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "***Di norma*** ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione	"Ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione alla commissione

alla commissione competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure.";	competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure.";

Or. en

Emendamento 17
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
	"Nell'esecuzione di tali missioni, la Commissione rispetta pienamente le competenze dello Stato membro interessato e si astiene da qualsiasi azione o comunicazione che possa creare turbative del mercato o aggravare la situazione finanziaria di tale Stato membro.";

Or. en

Emendamento 18
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera e ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(e ter) al paragrafo 7, il primo comma è così modificato:
Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 5, la Commissione giunge	***"***Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 5, la Commissione giunge

alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione economica e finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico.	alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione economica e finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ***ai sensi dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE,*** può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico.***";***

Or. en

Emendamento 19
Enikő Győri, Jaroslav Knot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) al paragrafo 8, la lettera a) è soppressa;

Or. en

Emendamento 20
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera e quinquies (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quinquies) all'articolo 3 è aggiunto il

	paragrafo seguente:
	"9 bis. La sorveglianza rafforzata a norma del presente articolo è condotta sulla base di un dialogo continuo, trasparente ed equo tra lo Stato membro interessato e la Commissione, nonché con le altre istituzioni o gli altri organi dell'Unione coinvolti, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento degli Stati membri.";

Or. en

Emendamento 21
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati delle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.	La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, ***compresi i rischi di bilancio legati al clima,*** e tiene debitamente conto dei risultati delle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.

Or. en

Emendamento 22
Pasquale Tridico, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati delle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.	La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, ***compresi i rischi legati al clima,*** e tiene debitamente conto dei risultati delle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.

Or. en

Emendamento 23
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 6 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:
	"Nell'effettuare la sua valutazione, la Commissione agisce in modo imparziale e garantisce la parità di trattamento tra gli Stati membri.
La Commissione rende pubblico lo scenario macroeconomico, compreso lo scenario di crescita, i parametri sottesi alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.	La Commissione rende pubblico lo scenario macroeconomico, compreso lo scenario di crescita, i parametri sottesi alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.***";***

Emendamento 24
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il paragrafo 1 è così modificato:	***soppresso***
i) il primo comma è sostituito dal seguente:	
"Qualora richieda assistenza finanziaria da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MESF, del MES o dell'FMI, uno Stato membro elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico che preveda degli obiettivi di bilancio annuali. Conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1263, qualora uno Stato membro disponga di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine attivo e diventi soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, nell'elaborazione di quest'ultimo si tiene conto del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine.";	
ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:	
"Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale.";	

Emendamento 25
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto a bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio.	***"***Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio.
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari.	Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari.
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie.	Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie.

	Prima dell'adozione dei progetti di misure correttive a norma del comma precedente, la Commissione europea effettua una valutazione dell'impatto sociale prendendo in considerazione gli effetti distributivi e sociali di tali misure, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. La valutazione è trasmessa senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.	Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione ***e dimostra in che modo sono stati pienamente integrati i risultati della valutazione di cui al comma precedente, comprese eventuali misure compensative volte ad attenuare l'impatto distributivo e sociale dei progetti di misure correttive inizialmente proposte***.
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.	Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.***";***

Or. en

Emendamento 26
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	i bis) il secondo comma è sostituito dal seguente:
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari.	***"***Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari. ***Il programma garantisce che le misure proposte siano sostenibili dal punto di vista economico e sociale per lo Stato membro.";***

Or. en

Emendamento 27
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale.	Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale. ***Esso tiene conto altresì del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dello Stato membro interessato ed è coerente con gli impegni relativi alle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263, nonché alla resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali.***

Or. en

Emendamento 28
Pasquale Tridico, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale.	Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale***, compreso il ruolo delle parti sociali e il funzionamento dei sistemi di contrattazione collettiva, nonché dei quadri nazionali relativi al salario minimo, ed è conforme alla direttiva (UE) 2022/2041***.

Or. en

Emendamento 29
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale.	Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale ***nonché degli impegni assunti dallo Stato membro interessato in relazione alle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263***.

Or. en

Emendamento 30
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 31
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:
La Commissione informa ***oralmente*** il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.	***"***La Commissione informa il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.***";***

Or. en

Emendamento 32
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:
La Commissione informa ***oralmente*** il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.	***"***La Commissione informa il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.***";**

Or. en

Emendamento 33
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il	***"***La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari ***e da***

Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.	***qualsiasi misura che sia economicamente o socialmente insostenibile per lo Stato membro***. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.***";***

Or. en

Emendamento 34
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c quater) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.	***"***Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come ***la protezione sociale,*** l'istruzione e l'assistenza sanitaria ***e sono coerenti con gli obiettivi dell'Unione nell'ambito del Green Deal europeo, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi****.";*

Or. en

Emendamento 35
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c quater) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.	***"***Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come ***la protezione sociale,*** l'istruzione e l'assistenza sanitaria.***";***

Or. en

Emendamento 36
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quinquies) al paragrafo 8, è inserito il comma seguente:
	"La consulenza fornita nell'ambito dell'assistenza tecnica dal gruppo di esperti di cui al presente paragrafo non è vincolante e deve rispettare pienamente le competenze dello Stato membro.";

Or. en

Emendamento 37
Enikő Győri, Jaroslav Knot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera c quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 10

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c sexies) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
La commissione competente del Parlamento europeo può ***offrire la possibilità allo Stato membro interessato e*** alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.	***"***La commissione competente del Parlamento europeo può ***chiedere*** alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.***";***

Or. en

Emendamento 38
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera d
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 12 – commi 3 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) al paragrafo 12, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:	***soppresso***
"In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES prevede di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati.	
La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.";	

Or. en

Emendamento 39
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) all'articolo 7, paragrafo 12, il terzo comma è soppresso;

Or. en

Emendamento 40
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera d
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES prevede di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati.	In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES prevede di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati***, e tiene conto della necessità di garantire mezzi sufficienti per le politiche fondamentali, quali la sicurezza sociale, l'istruzione e l'assistenza sanitaria***.

Or. en

Emendamento 41
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera d ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) all'articolo 7, paragrafo 12, il quarto comma è soppresso;

Or. en

Emendamento 42
Pasquale Tridico, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Ove necessario, uno Stato membro adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro ***la frode e*** l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali.	***"***Ove necessario, uno Stato membro adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro l'evasione ***e l'elusione fiscale, comprese misure volte a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), le società di comodo e la mancanza di trasparenza in materia di titolarità effettiva***, al fine di aumentare le proprie entrate fiscali.***";***

Or. en

Emendamento 43
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. ***Di norma*** la Commissione, d'intesa con la BCE, comunica ogni sei mesi la sua valutazione di cui al paragrafo 1 bis alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e al parlamento dello Stato membro interessato.	1 ter. La Commissione, d'intesa con la BCE, comunica ogni sei mesi la sua valutazione di cui al paragrafo 1 bis alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e al parlamento dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 44
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera d
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione può preparare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nel preparare tale valutazione, oltre all'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze seguenti:	2 bis. ***In deroga al paragrafo 1, ove applicabile,*** cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione può preparare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nel preparare tale valutazione, oltre all'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze seguenti:

Or. en

Emendamento 45
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera d
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione può preparare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nel preparare tale valutazione, oltre all'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione tiene conto ***di tutte le*** circostanze seguenti:	2 bis. Cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione può preparare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nel preparare tale valutazione, oltre all'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione tiene conto***, come regola generale, delle*** circostanze seguenti ***considerate nel loro insieme***:

Or. en

Emendamento 46
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera d
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione può preparare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nel preparare tale valutazione, oltre all'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione tiene conto ***di***	Cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione può preparare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nel preparare tale valutazione, oltre all'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione tiene conto***, come regola generale, delle*** circostanze seguenti

tutte le circostanze seguenti:	***considerate nel loro insieme***:

Or. en

Emendamento 47
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera d
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se il rapporto debito pubblico/PIL è ***superiore*** al 90 %;	(a) se il rapporto debito pubblico/PIL è ***prossimo*** al 90 % ***o segue una traiettoria discendente costante verso tale valore***;

Or. en

Emendamento 48
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera d
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se il rapporto debito pubblico/PIL è ***superiore*** al 90 %;	(a) se il rapporto debito pubblico/PIL è ***prossimo*** al 90 % ***o segue una traiettoria discendente costante verso tale valore***;

Or. en

Emendamento 49
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera d

Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) se il rapporto debito pubblico/PIL è superiore al 90 %;	(a) se il rapporto debito pubblico/PIL è superiore al 90 % e ***alla traiettoria di tale rapporto***;

Or. en

Emendamento 50
Enikő Győri, Jaroslav Knot

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera f
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:	***soppresso***
"3 bis. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.";	

Or. en

Emendamento 51
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 18

Testo in vigore	*Emendamento*
	10 bis) l'articolo 18 è sostituito dal

	seguente:
Articolo 18	***"***Articolo 18
Informazioni al Parlamento europeo	Informazioni al Parlamento europeo
Il Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e della Commissione ad avviare un dialogo sull'applicazione del presente regolamento.	***1.*** Il Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e della Commissione ad avviare un dialogo sull'applicazione del presente regolamento.
	2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario, nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento.
	3. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di omettere informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. In tal caso, la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni omesse possono essere messe a loro disposizione in modo riservato, conformemente alle norme applicabili.";

Or. en

Emendamento 52
Paolo Borchia, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) è inserito il seguente articolo 18 bis:	***soppresso***

"Articolo 18 bis

Accordi amministrativi con il MES e altre istituzioni finanziarie pertinenti

La Commissione si adopera per stabilire i necessari accordi amministrativi con il MES e le altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti per garantire una stretta cooperazione nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 53
Carla Tavares, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 19 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.	c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica***, compresi gli impegni relativi alle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263***.

Or. en

Emendamento 54
Pasquale Tridico, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 19 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il contributo del presente	c) il contributo del presente

regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.	regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica***, tenendo conto degli obiettivi climatici dell'Unione, della convergenza sociale e della necessità di resilienza ai rischi di bilancio legati al clima***.

Or. en

Emendamento 55
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 19 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.	c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica***, nonché alle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263***.

Or. en

Emendamento 56
Rasmus Andresen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 19 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della	c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica***, nonché***

resilienza sociale ed economica.	***alle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263***.

Or. en

Emendamento 57
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 19 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile ***e inclusiva*** e della resilienza sociale ed economica.	c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e della resilienza sociale ed economica***, rafforzando al contempo la competitività***.

Or. en

Emendamento 58
Enikő Győri, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – comma 2 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 472/2013
Articolo 19 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 19, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
	"c bis) l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure previste dal presente regolamento, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE e delle competenze degli Stati membri stabilite dai trattati.".

Or. en